

## Newsalert

### Dipartimento Contenzioso e Arbitrati

Le misure straordinarie e urgenti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria: le previsioni del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 c.d. "Liquidità" e ulteriori novità introdotte dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del D.L. c.d. "Curaltalia" e le novità del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. "Rilancio"

Il Consiglio dei Ministri, in data 8 aprile 2020, ha approvato un nuovo decreto-legge recante, tra l'altro, disposizioni in materia di giustizia (il decreto n. 23, c.d. "Liquidità", di seguito, per brevità, il "**Decreto**" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020). Il 24 aprile 2020, il Parlamento, con la legge n. 27, ha inoltre convertito in legge (con modificazioni) il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. "Curaltalia" ("**Legge di Conversione**"). Negli scorsi giorni, infine, il Governo ha approvato due ulteriori decreti-legge, il n. 28 del 30 aprile 2020, contenente – tra l'altro – disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge di Conversione e il n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. "Rilancio".

Si riportano, quindi, di seguito le principali disposizioni introdotte dalla normativa sopra menzionata.

## I. Differimento delle udienze

### a. Il differimento delle udienze a data successiva all'11 maggio 2020

Per il combinato disposto dell'art. 83 del decreto-legge c.d. Curaltalia e dell'art. 36, comma 1, del Decreto, **le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, che avrebbero dovuto svolgersi nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020.** Tale previsione è stata confermata dalla Legge di Conversione. E' stato così prorogato per la seconda volta l'originario termine finale del 22 marzo (inizialmente fissato dal decreto-legge n. 11), in un primo momento prorogato al 15 aprile 2020 (dal decreto-legge n. 18).

# CHIOMENTI

Il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 non ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione delle attività processuali, che allo stato rimane quindi **confermato dal 9 marzo all'11 maggio 2020**.

## b. Eccezioni

Il nuovo Decreto lascia impregiudicate le **eccezioni** previste al terzo comma dell'art. 83 del decreto Curaltalia. Pertanto, le disposizioni generali sul rinvio d'ufficio delle udienze non operano rispetto a quei procedimenti – elencati precisamente al suddetto comma terzo – che necessitano di trattazione immediata, per via dei particolari rapporti che ne sono oggetto (ad esempio, tutela dei minori e degli incapaci, procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, provvedimenti di tutela contro gli abusi familiari, cause relative ad alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, convalida di espulsione).

La Legge di Conversione e il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 (art. 3) hanno introdotto alcune precisazioni in merito a talune delle eccezioni già contemplate dal terzo comma dell'art. 83 del decreto Curaltalia.

Resta salva altresì l'ampia previsione, introdotta dal decreto Curaltalia, secondo cui **sono in ogni caso esclusi dal predetto differimento tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza viene fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Il differimento non opera, tra l'altro, per i **procedimenti relativi alla sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze** civili di primo e secondo grado (cfr. artt. 283-351-373 c.p.c.).

Le eccezioni di cui si è detto valgono anche con riferimento alla sospensione dei termini, della quale si dirà oltre.

Si segnala che, con riferimento ai procedimenti civili e penali **non sospesi**, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto nel periodo dal **9 marzo al 31 luglio** <sup>(1)</sup>. A tale scopo il luogo da cui si collegano i magistrati viene considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

## c. Provvedimenti per il periodo successivo a quello di sospensione

In conseguenza di quanto sopra indicato, l'art. 36 del Decreto, unitamente all'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020, **posticipa l'avvio della c.d. "seconda fase"** (prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, del decreto Curaltalia), nella quale i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, sono tenuti ad adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. Per la fase in questione, resta salva la possibilità per gli Uffici Giudiziari di disporre lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti

---

<sup>1</sup> Il termine finale del 31 luglio 2020 è stato da ultimo introdotto dal decreto-legge adottato in data 30 aprile 2020, che alla lett. i) dell'art. 3 ha espressamente previsto che *"ovunque ricorrano nell'articolo, [il riferimento è all'art. 83 del decreto Curaltalia] le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»*. Questa precisazione vale anche per il prosieguo, ogniqualvolta si legga il riferimento alla data del 31 luglio 2020.

# CHIOMENTI

mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati (ad esempio, Skype for Business e M-Teams), nonché di **rinvviare le udienze a data successiva al 31 luglio 2020** nei procedimenti civili e penali, con le già indicate eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 del decreto Curaltalia. Ciò comporta che **le misure organizzative della seconda fase prenderanno avvio dal 12 maggio e potranno essere applicate fino al 31 luglio**, data finale modificata dal decreto-legge n. 28 del 30 aprile.

Pertanto, per quei procedimenti che non rientrano nel novero di quelli indifferibili ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del decreto Curaltalia, le udienze già fissate nel periodo di sospensione saranno rinviate a data successiva all'11 maggio e la loro trattazione potrà avvenire – verosimilmente dietro richiesta di autorizzazione rivolta ai difensori che patrocinano la causa – con l'utilizzo degli strumenti a distanza già menzionati.

Peraltro, come sopra visto, il decreto Curaltalia all'art. 83, comma 7, lett. g) prevede anche che per le udienze **ricomprese nel periodo della c.d. seconda fase, ossia dal 12 maggio al 31 luglio 2020**, i capi degli uffici giudiziari possano disporre un *“rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020”*. Ciò avverrà in base all'autonomia riservata ai singoli Tribunali in base ai commi 6 e 7 dell'art. 83 del decreto Curaltalia.

Rimane invariata la previsione del comma 8 dell'art. 83 del decreto Curaltalia, che prevede che per il periodo di efficacia dei provvedimenti che precludono la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi (ad esempio, notifica della citazione).

Si segnala anche che con il decreto Rilancio, all'art. 219, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e al fine di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa delle attività nella c.d. seconda fase (comprese le attività di sanificazione, disinfestazione, igienizzazione dei luoghi e dei mezzi usati dall'amministrazione giudiziaria), nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature informatiche con relative licenze d'uso, **è stata autorizzata la spesa complessiva, per il 2020, di oltre 31 milioni di Euro.**

## II. Sospensione dei termini

### a. La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020

Il Decreto, sempre all'art. 36, proroga l'originaria sospensione dei termini prevista dal decreto Curaltalia (dal 9 marzo al 15 aprile 2020), disponendo la **sospensione dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020** dei termini per il compimento di **qualsiasi atto processuale** dei giudizi civili e penali (dunque, per fare un esempio, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., concessi ad un'udienza anteriore al 9 marzo 2020, dovrebbero essere calcolati a partire da tale data, tenendo conto del periodo di sospensione: così, se la prima udienza si è tenuta il 5 marzo 2020, i termini di giorni 30+30+20 andranno calcolati da tale data, senza tenere in considerazione, nel conteggio, il periodo dal 9 marzo all'11 maggio, così come accade per il calcolo dei termini a cavallo della sospensione feriale).

Resta confermata, dunque, anche la sospensione, per la stessa durata sopra indicata, dei termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli **atti introduttivi** del giudizio e dei **procedimenti esecutivi**, per le **impugnazioni** e, in genere, tutti i termini procedurali.

# CHIOMENTI

## b. Come opera concretamente la sospensione dei termini

Il Decreto conferma quanto già era stato previsto dal precedente decreto Curaltalia, ossia che:

- i. ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine deve essere computato a partire dalla fine del periodo di sospensione (pertanto, ad esempio, in caso di notifica di un ricorso in Cassazione in data 10 marzo, il termine ex art. 370 c.p.c. per proporre controricorso inizierà a decorrere dal 12 maggio 2020);
- ii. quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Ciò significa, pertanto, che anche le udienze attualmente fissate in data successiva al termine del periodo di sospensione saranno rinviate d'ufficio, nel caso in cui da queste partano dei termini a ritroso per lo svolgimento di attività processuali (come accade, ad esempio, per le udienze di prima comparizione, dalle quali si computa un termine a ritroso di 20 giorni per la costituzione in giudizio) che vadano a ricadere, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione (così, ad esempio, se la prima udienza è stata fissata al 14 maggio, il termine di costituzione del convenuto di almeno 20 giorni prima sarà garantito con il differimento dell'udienza). Qualora il differimento non dovesse essere tempestivamente disposto d'ufficio, è possibile valutare il deposito di un'apposita istanza di rinvio dell'udienza.

Come già precisato sopra, la sospensione dei termini continua a non applicarsi per quei procedimenti indifferibili a norma del comma 3 dell'art. 83 del decreto Curaltalia.

## c. Estensione ai procedimenti di mediazione

L'art. 36, comma 1 secondo periodo, del Decreto precisa che la proroga della sospensione riguarda anche i procedimenti individuati al comma 20 dell'art. 83 del decreto Curaltalia ossia **i procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita, nonché di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Resta inoltre confermato dal nuovo Decreto anche il suddetto comma 20 nella parte in cui precisa che sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

La Legge di Conversione ha introdotto inoltre la possibilità che **dal 9 al 31 luglio 2020** gli incontri di mediazione possano svolgersi in via telematica con il previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. La legge lascia poi salva la possibilità che gli incontri per via telematica possano avvenire anche successivamente al periodo emergenziale. Viene precisato, infine, che in caso di procedura telematica l'avvocato che sottoscrive con firma digitale potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

## d. Provvedimenti per il periodo successivo a quello di sospensione

Quanto al generale funzionamento degli Uffici Giudiziari, il Decreto, come sopra detto, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della c.d. "seconda fase", lasciando per il resto inalterate le disposizioni previgenti del decreto Curaltalia, in particolare l'art. 83, comma 7, il quale menziona, tra le misure di contenimento del rischio che ciascun Tribunale può adottare, le seguenti:

# CHIOMENTI

- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze.

In quanto compatibili, le disposizioni del nuovo Decreto si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie e alla magistratura militare.

## III. Ulteriori disposizioni speciali

### a. I procedimenti civili dinanzi alla Corte di Cassazione

La Legge di Conversione ha inserito il comma 11**bis** all'art. 83 del decreto Curaltalia, prevedendo che **fino al 31 luglio 2020** nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di Cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire, nel rispetto della normativa informatica, in modalità telematica.

Sempre al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da contagio Covid-19, è stato disposto che gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché le anticipazioni forfettarie sostenute dagli avvocati e connesse al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio, sono assolti con sistemi telematici di pagamento.

### b. Nuova modalità di sottoscrizione della procura alle liti

Sempre la suddetta Legge di Conversione prevede che nei procedimenti civili, fino alla cessazione delle misure di distanziamento adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per la sottoscrizione e la c.d. 'autentica' della procura non sarà più necessaria la presenza fisica e contestuale della parte e dell'avvocato.

È stato previsto, infatti, che la sottoscrizione della procura alle liti possa avvenire su documento analogico trasmesso all'avvocato, anche in copia informatica per immagine (PDF) unitamente a copia di un documento di identità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. L'autenticazione da parte dell'avvocato potrà avvenire mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura così sottoscritta si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

### c. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore

In ultimo occorre menzionare l'art. 54 *ter* del decreto Curaltalia, introdotto dalla Legge di Conversione, il quale prevede che: *"al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"*.

L'art. 54 *ter* sopra citato delinea, dunque, un'ipotesi di sospensione *ex lege* delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore dalla data di entrata in vigore (30 aprile 2020) fino al 30 ottobre 2020.



## IV. Alcuni dei provvedimenti adottati a livello giurisdizionale

Sulla base della normativa adottata dal Governo, la Corte di Cassazione e i Tribunali di tutte le regioni, per quanto di propria competenza, hanno adottato i provvedimenti ritenuti più idonei a contrastare il contagio e a contenere gli effetti negativi della diffusione del virus. Di seguito si riportano i provvedimenti adottati dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali Ordinari di Roma e Milano con i rispettivi link ai provvedimenti.

### a. La Corte di Cassazione

Quanto alla trattazione delle adunanze ex art. 375 c.p.c., la Corte di Cassazione ha adottato lo scorso 9 aprile un protocollo d'intesa con il CNF in cui, tra l'altro, viene stabilito che con la comunicazione di fissazione udienza la Cancelleria della Corte invita i difensori, ove possibile, a trasmettere entro sette giorni la copia informatica degli atti processuali del giudizio di Cassazione già in precedenza depositati nelle forme ordinarie. Viene anche precisato che, qualora le suddette copie non pervengano alla Cancelleria nel suddetto termine, la trattazione della causa già fissata potrebbe essere rinviata a nuovo ruolo, ove il Collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto. Lo scorso 16 aprile 2020 la Cassazione ha diffuso sul proprio sito ufficiale anche il *format* per l'invio degli atti alla Cancelleria della Corte.

- **Protocollo d'intesa del 9 aprile per la trattazione delle adunanze civili e penali**  
[https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/690272/protocollo\\_Cassazione\\_CNF\\_Procura\\_Generale-signed-signed.pdf/60284400-c362-4d46-a3e8-4eeb7baea9f9](https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/690272/protocollo_Cassazione_CNF_Procura_Generale-signed-signed.pdf/60284400-c362-4d46-a3e8-4eeb7baea9f9)
- **Per rimanere sempre aggiornati sull'emergenza Covid-19**  
<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>

### b. Il Tribunale Ordinario di Roma

La Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma lo scorso 21 aprile ha adottato le linee guida, di concerto con il CSM, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Nelle linee guida viene previsto, tra l'altro, che le iscrizioni a ruolo e le costituzioni delle parti nelle cause civili sono ammesse solo in modalità telematica.

Occorre menzionare, altresì, il Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Roma del 9 aprile 2020 per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto (allegato n. 2 delle linee guida). Viene ad esempio previsto che la produzione di documenti in udienza, qualora non sia stato possibile il previo deposito telematico, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo se autorizzato dal Giudice e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico. Potranno anche essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.

- **Linee guida del 21 aprile del Tribunale Ordinario di Roma**  
<https://giustizia.uilpa.it/attachments/article/1534/Linee%20guida%20CSM%20Covid-19%20Tribroma%20COA%20ROMA.pdf>
- **Per rimanere sempre aggiornati sull'emergenza Covid-19**  
<https://www.ordineavvocatiroma.it/emergenza-coronavirus/>

## c. Il Tribunale Ordinario di Milano

La Presidenza del Tribunale Ordinario di Milano lo scorso 10 aprile ha adottato le linee guida per il regolare svolgimento delle attività giudiziarie. In tale documento viene dato atto di un tendenziale orientamento dei Presidenti delle sezioni civili di Milano volto ad evitare un rinvio generalizzato delle udienze civili a date successive al 30 giugno 2020. Viene anche precisato che, al fine di valutare la sussistenza dell'urgenza dei procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, possono essere presi in considerazione alcuni indici, quali, ad esempio, non solo i pregiudizi ai diritti della persona, ma anche quelli di natura patrimoniale sia dal lato del debitore che del creditore (gravi condotte di sottrazioni/pericolo di sottrazione del bene o della garanzia patrimoniale) o condotte che incidono gravemente sull'attività di impresa, compromettendo l'integrità complessiva dell'avviamento ovvero componenti rilevanti dell'attività (ad es. tutela del marchio).

- **Linee guida del 10 aprile del Tribunale Ordinario di Milano**  
[https://www.ordineavvocatimilano.it/media/Tribunale%20Linee%20guida%20attivit%C3%A0%20giudiziari%2056\\_20.pdf](https://www.ordineavvocatimilano.it/media/Tribunale%20Linee%20guida%20attivit%C3%A0%20giudiziari%2056_20.pdf)
- **Per rimanere sempre aggiornati sull'emergenza Covid-19**  
<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/emergenza-coronavirus-tutti-i-provvedimenti-e-le-comunicazioni/p334>

---

## Contatti

### **Silvio Martuccelli**

Partner – Chiomenti  
T. +39 02 72157 302  
[silvio.martuccelli@chiomenti.net](mailto:silvio.martuccelli@chiomenti.net)

### **Andrea Sarcinelli**

Associate – Chiomenti  
T. +39 06 46622 832  
[andrea.sarcinelli@chiomenti.net](mailto:andrea.sarcinelli@chiomenti.net)

### **Vania De Feo**

Senior Associate – Chiomenti  
T. +39 02 72157 326  
[vania.defeo@chiomenti.net](mailto:vania.defeo@chiomenti.net)